



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Il Segretario Delegato per il Consiglio di Stato

BANDO PER TIROCINI FORMATIVI PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO

Ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 69, e s.m.i., è indetta la procedura per l'individuazione di n. 20 stagisti da immettere presso il Consiglio di Stato nell'anno 2016.

REQUISITI PER PARTECIPARE

La formazione è riservata a coloro i quali contestualmente:

- siano laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);
- abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non abbiano compiuto i trenta anni di età;
- non abbiano già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73 cit., presso il Consiglio di Stato né presso altri Uffici giudiziari (per coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, o di altre normative, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno *stage*).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLO STAGE ED OBBLIGHI AD ESSO CONSEGUENTI

Il periodo di formazione teorico-pratica sarà della durata complessiva di diciotto mesi.

Durante lo *stage* gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al Consiglio di Stato, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo *stage*) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale. Per quanto concerne i tirocinanti ammessi i quali risultino svolgere attività forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, agli stessi sarà chiesto di impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo.

Lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi. Resta salva la possibilità degli stagisti ammessi di chiedere il riconoscimento della borsa di studio di cui ai commi 8-bis e 8-ter dell'art. 73 cit., e del decreto del Ministro della Giustizia 10 luglio 2015.

Lo *stage* può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del Consiglio di Stato, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del

rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

Ferme restando le limitazioni sopra indicate, lo *stage* può e essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si volge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

Ai sensi della Circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di assicurare personalmente la copertura assicurativa sia contro gli eventuali infortuni subiti presso gli uffici del Consiglio di Stato, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di € 75.000 ed € 500.000 per sinistro.

ESITO ED EFFETTI DEL TIROCINIO

Ai sensi del comma 11-*bis* dell'art. 73 cit., l'esito positivo dello *stage* costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.

A tal fine, a conclusione del periodo di tirocinio, sulla base della relazione redatta dal magistrato formatore ai sensi del comma 11 dell'art. 73 cit., verrà rilasciato agli interessati apposito attestato dell'esito positivo del periodo di formazione.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l'ammissione al periodo di formazione dovranno pervenire alla Segreteria del Presidente del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, piazza Capo di Ferro n. 13, Roma, anche a mezzo e-mail (presidenza.cds@giustizia-amministrativa.it), entro e non oltre le ore 12,00 del 31 dicembre 2015, con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente bando, anche a norma degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda dovrà essere indicato, in ogni caso, un recapito telefonico e/o di posta elettronica per le comunicazioni da effettuare all'interessato.

Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, con riferimento a una o più delle Sezioni del Consiglio di Stato, di cui si terrà conto compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio.

Come già evidenziato con precedente comunicato, non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando. Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere ammessi allo *stage*, dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.

Gli ammessi allo *stage* saranno avvertiti personalmente del giorno fissato per l'avvio del periodo di tirocinio. In ogni caso, la graduatoria delle domande sarà pubblicata sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.

Roma, 9 dicembre 2015

Cons. Raffaele Greco
